



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Ufficio Segreteria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.130

Del 20/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di novembre alle ore dieci e minuti venticinque nella Casa Comunale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 08.04.2022, si è riunita, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Modalità
1. MURETTI MARCO - Sindaco	Sì	Presenza
2. MAZZEI MARCO - Assessore	Sì	Presenza
3. CERRUTTI ALESSIO - Vice Sindaco	No	
4. PALA FRANCESCA - Assessore	Sì	Presenza
5. SOGGIA VELIA - Assessore	Sì	Presenza
Totale Presenti:	4	
Totale Assenti:	1	

Presiede l'adunanza il **Dott. Marco Muretti** nella sua qualità di Sindaco;

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Stella Serra** ;

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

VISTO l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale *"... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 17/12/2021

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: *"... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ..."*;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare **oppure** rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

RICHIAMATA quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 02.12.2024 di approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2026 – 2028 e Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028);

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 23.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026/2028;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Aquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area economico finanziaria ex artt. 49, 1° comma e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”*;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
firmato digitalmente

Dott. Marco Muretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente

Dott.ssa Maria Stella Serra

COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PRESSO IL COMUNE DI VALLEDORIA
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2026
Tabella A

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n° /2026

IMPOSTA DI SOGGIORNO STRUTTURE ALBERGHIERE

COMUNE	TIPOLOGIA STRUTTURA						
	Alberghi						
	5 *	4 *	3 *	2 *	1 *	Periodo	
Valledoria	2,50	2,00	1,50	1,00	1,00	Dal 1 maggio al 31 ottobre	imposta applicata, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi medesima struttura

COMUNE	TIPOLOGIA STRUTTURA EXTRA ALBERGHIERA ED ALL'ARIA APERTA																		
						CAV		Campeggi					Case /Alloggi Affitto		Agri turis mo	Turism o rurale	Carava n -auto carava n - ostelli	Periodo	
	Resi dence	B&B	Affitta camere	Villaggi Turistici	Apparta menti locati uso turistico	CAV A7- A8-A9	Altre CAV	5 *	4 *	3 *	2 *	1 *	A7- A8- A9	Altre					
Valledoria	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	_____	1,00	1,88	1,00	Dal 1 maggio al 31 ottobre	imposta applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi medesima struttura

IMPOSTA DI SOGGIORNO IMPORTI FORFETARI APPLICATA SU TIPOLOGIA STRUTTURA APPARTAMENTI LOCATI USO TURISTICO

VALLEDORIA	APPARTAMENTI LOCATI AD USO TURISTICO	LOCALITA' Zona A : La Ciaccia – San Pietro € 120,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 20.06.2026 LOCALITA' ZONA B : Valledoria – La Muddizza € 90,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 20.06.2026 Nota Bene l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 1° giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.
------------	--------------------------------------	---

IMPOSTA DI SOGGIORNO ESENZIONI

VALLEDORIA	1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente; c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%; e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d); f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; g) il personale appartenente alle forze dell'ordine ed o forze armate, di Polizia Statale e Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile o, comunque, a forze a queste equiparabili, che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Valledoria; h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi azienda produttiva o ricettiva locale; i) i gruppi scolastici in visita didattica; j) gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. k) in caso di calamità naturali e o grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al responsabile di imposta, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme a tutela della <i>privacy</i>. 2. L'Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status. 3. E' facoltà degli interessati presentare copia dei relativi certificati attestanti lo <i>status</i> che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.
------------	---